



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 86

Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Insite" del Comune di Galatina (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra)." Presa d'Atto di modifiche tecnologiche.

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

- partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. 38/4487 del 29.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, faceva richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2.398,28 kWp nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina, denominato "Galatina Insite" (Le);
 - nel corso del procedimento amministrativo venivano acquisiti tutti i pareri necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per i cui contenuti si rimanda alla determina di Autorizzazione Unica n. 221 del 30 settembre 2010;
 - la Società depositava il progetto definito dando puntuale riscontro alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi e alle osservazioni ivi messe a verbale, nonché alle comunicazioni successive alla chiusura positiva del procedimento e antecedenti la determina di Autorizzazione Unica;
 - con determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 221 del 30 settembre 2010 (pubblicata sul BURP n. 161 del 21 ottobre 2010), la Società otteneva l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica).

Considerato che:

- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l. ha depositato in data 10 febbraio 2011 nota, rif. 024/11/TG, acquisita agli atti d'ufficio prot. AOO_159 del 10.2.2011 n. 1715 nella quale comunica che in fase di progettazione esecutiva si è reso necessario apportare talune modifiche non sostanziali rispetto al progetto definitivo, oggetto dell'Autorizzazione Unica, consistenti principalmente nel cambiamento della tecnologia di inseguimento da inseguitori biassiali a monoassiali, a causa della attuale indisponibilità sul mercato degli inseguitori biassiali;
- la nota è corredata dal relativo fascicolo tecnico contenente l'elenco dei pareri ottenuti, attestazione della conformità alle prescrizioni in essi contenute della soluzione tecnologica adottata e del nuovo lay out del progetto, nonché della dettagliata descrizione delle modifiche introdotte.

Rilevato che tale soluzione:

- è coerente con l'Atto d'impegno sottoscritto dalla Società con la Regione e con il Comune in data 5 agosto 2010, nonché con quanto previsto dall'art. 10 della citata Determina Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 221 del 30 settembre 2010, secondo cui, tra l'altro, "la Società è obbligata a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili";
- rappresenta un miglioramento tecnologico nonché una mitigazione dei potenziali ed eventuali impatti relativi al progetto definitivo oggetto del decreto di Autorizzazione Unica, in quanto l'utilizzo di inseguitori monoassiali in luogo dei biassiali comporta, in base a quanto dichiarato dalla Società supportato dalla nuova documentazione progettuale:
 - „ La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);
 - „ La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta

occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);

„ L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);

- sulla base di quanto rappresentato dalla Società risulta anch'essa conforme alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi e alle osservazioni ivi messe a verbale, nonché alle successive comunicazioni antecedenti il decreto di Autorizzazione Unica.

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 86 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- di prendere atto delle innovazioni tecnologiche proposte dalla società;

- di integrare con le modifiche proposte dalla società:

a) La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);

b) La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);

c) L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);

la determina dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 di "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina località "Insite" (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra)."

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo

DETERMINA

- di prendere atto delle innovazioni tecnologiche proposte dalla società;
- di integrare con le modifiche proposte dalla società:
 - a) La diminuzione di passo tra un pannello e il successivo, con conseguente diminuzione di area lorda di impianto (da 203.250 mq a 76.580 mq);
 - b) La diminuzione del numero delle strutture di sostegno con conseguente diminuzione di superficie netta occupata (da 209 a 158 strutture di sostegno);
 - c) L'utilizzo di strutture con angolo di inclinazione minore (da 60 a 45 gradi) con conseguente minor impatto visivo per la diminuzione dell'altezza massima di ingombro del pannello (da 6,5 a 5 metri);
la determina dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 di ""Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina località "Insite" (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra).""
- di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le).
- di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
